

**MODIFICA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**

**DI CUI ALL'ART. 74 DELLA L.R. N. 65/2014 E S.M.I.**

**E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 63R/2016**

=====

L'anno duemilasedici (2016) il giorno

del mese di

in Poggibonsi.

La sottoscritta GUIDOTTI Gina, nata a Castiglione d'Orcia (SI) il 1° maggio 1937, residente a Barberino Val d'Elsa (FI) Via San Filippo n. 27, imprenditrice agricola, codice fiscale GDT GNI 37E41 C313G,

PREMESSO

1) di essere titolare dell'Azienda Agricola "TENUTA BONOMONTE DI GUIDOTTI GINA" corrente in Barberino Val d'Elsa, Località San Filippo, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze GDT GNI 37E41 C313G - partita I.V.A. 03006280485 nonché proprietaria dei terreni condotti dalla medesima azienda, posti in Comune di Barberino Val d'Elsa, censiti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 10 particelle 7-8-9-289, al foglio 11 particelle 1-2-3-4-299-300, al foglio 18 particelle 28-29-30-32-48-49-50-88-277, al foglio 19 particelle 37-74, al foglio 27 particelle 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-23-25-26-27-32-33-34-42-43-45-46-47-48-49-69-70-73-74-75-143-144-145-

241, al foglio 46 particelle 1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-113 (già particella 2 in parte) e 114 (già particella 2 in parte), al foglio 47 particelle 1-2-3-5 (ente urbano) ■-7-8-9-10-11-12-~~13~~-14-15-16-17-18-19-22-23-27-28-29-31-32-33-34-38-41-43-~~48-50~~-53 e 54 (ente urbano), 57 (già particella 48 in parte), 58 (già particella 48 in parte), 59 (già particella 48 in parte), 60 (già particella 50 in parte) e 61 (già particella 50 in parte) al foglio 48 particelle 1-2-42-43-44-46-47-60-62-90-97-99-101-109-110-111-112-113-146 ed al Catasto Fabbricati sempre del Comune di Barberino Val d'Elsa al foglio 48 particella 147 per una superficie complessiva di ha 179 are 03 e ca 94.

2) che essa Signora Guidotti Gina, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 01/2005 e del regolamento di attuazione n. 5/R, all'epoca vigenti, ha presentato al Comune di Barberino Val d'Elsa in data 15 gennaio 2009 protocollo n. 430 un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito P.A.P.M.A.A.) che, previo parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Firenze ai sensi della suddetta Legge Regionale, espresso con atto Dirigenziale prot. 0144643 del 13 aprile 2010, è stato approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica U.O. Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Barberino Val d'Elsa con determinazione in data 8 giugno 2012 prot.n. 91;

3) che poiché il rilascio delle concessioni edilizie per gli

interventi contenuti nel suddetto P.A.P.M.A.A era subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo di cui all'art. 42, comma 8 della L.R. n° 01/2005, come modificata dalla L.R. n° 62/2008 e dal successivo regolamento di attuazione n. 5/R, con scrittura privata autenticata dal Notaio Alessandra Romeo di Poggibonsi in data 11 febbraio 2013 repertorio n. 233 raccolta n. 144 registrata a Poggibonsi il 21 febbraio 2013 al n. 300 serie 1T e trascritta a Firenze il 22 febbraio 2013 al n. 4.256 del Registro Particolare, la stessa ha sottoscritto apposito atto d'obbligo ai sensi della citata normativa con il quale essa Signora Guidotti Gina in qualità di titolare della Azienda Agricola "Tenuta Bonomonte di Guidotti Gina" nonché di proprietaria dei terreni che compongono l'azienda agricola stessa, si è impegnata per sé e per i suoi aventi causa nei confronti del Comune di Barberino Val d'Elsa per la durata di venti (20) anni a realizzare integralmente gli interventi descritti nel medesimo atto quali previsti nel suddetto P.A.P.M.A.A. e nei relativi elaborati grafici allo stesso allegati, nonché si è obbligata:

- a non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate o realizzate, necessarie al regolare svolgimento delle attività agricole e di quelle concesse per tutto il periodo di validità del Programma, astenendosi da utilizzazioni incompatibili con le suddette

previsioni, anche solo in parte o in via temporanea

- a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici da ristrutturare o realizzare, necessari allo svolgimento dell'attività agrituristica, per 20 (venti) anni dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 43, comma 2, della L.R. 1/05;

- a non frazionare il fondo, né alienare separatamente dalla costruzione il terreno, per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici e gli annessi rurali, previsti nel Programma, ed in particolare:

- a non alienare separatamente gli immobili posti in Comune di Barberino Val d'Elsa, alla data del suddetto atto censiti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 10 particelle 7-8-9-289, al foglio 11 particelle 1-2-3-4, al foglio 18 particelle 28-29-30-32-48-49-50-88-277, al foglio 19 particelle 37-74, al foglio 27 particelle 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-23-25-26-27-32-33-34-42-43-45-46-47-48-49-52-69-70-73-74-75-89-90-91-92-93-143-144-145-241, al foglio 46 particelle 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13, al foglio 47 particelle 1-2-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-27-28-29-31-32-34-38-41-43-48-50, al foglio 48 particelle 1-2-42-43-44-46-47-60-62-90-97-99-101-109-110-111-112-113-146 ed al Catasto Fabbricati sempre del Comune di Barberino Val d'Elsa al foglio 48 particella 147, dagli edifici indicati con le lettere 1.A-1.B-2,A-3.A3.B-4.A-5.A-

5.B-6,A/B-6,C-7.B1-7.B2-7.B3-8.A-9.A-10.A nella Planimetria allegata al Programma, il tutto come nel suddetto atto espressamente previsto;

- a tutti gli ulteriori adempimenti e prescrizioni previsti nell'atto medesimo al quale viene fatto espressamente rinvio;

4) che a garanzia della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale di cui al precedente punto è stata emessa la polizza fideiussoria della SACE BT n.1615.00.27.2799616757 del 19 novembre 2012 di Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento virgola zero zero);

5) che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Barberino n.68 del 29 giugno 2015 è stato autorizzato lo scorporo dei terreni identificati con le particelle 52, 89, 90, 91, 92 e 93 del foglio 27 del Catasto Terreni del Comune di Barberino Val d'Elsa compresi nel PAPMAA approvato e nell'atto d'obbligo unilaterale come sopra sottoscritto in data 21 febbraio 2013, terreni successivamente venduti da essa Signora GUIDOTTI Gina in data 23 luglio 2016;

6) che essendo intenzione della Signora GUIDOTTI Gina alienare il complesso colonico denominato "Podere Le Fornaci o Toni" (individuato con il numero 5B nel suddetto P.A.P.M.A.A) con circostante terreno ad uso resede pertinenziale nonché ulteriore circostante appezzamento di terreno agricolo, sempre pertinenziale, facenti parte della suddetta unità poderale in appresso meglio descritti con i

loro dati di identificazione catastale, poiché detti beni rientrano fra quelli che essa Signora GUIDOTTI Gina, con il citato atto d'obbligo, si è obbligata a non alienare separatamente dalla restante consistenza dell'unità poderale ed il fabbricato in oggetto rientra tra quelli interessati dagli interventi edilizi previsti nel suddetto P.A.P.M.A.A, la stessa ha chiesto al Comune di Barberino Val d'Elsa lo scorporo dall'azienda agricola e dal suddetto P.A.P.M.A.A di essi beni al fine di addivenire alla vendita a terzi;

7) che a tale scopo la Signora GUIDOTTI Gina nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola "TENUTA BONOMONTE DI GUIDOTTI GINA" ha presentato all'Ufficio Associato Governo del Territorio dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa (con sede in Tavarnelle VP) in data 4/2/2016 (prot. 1063/1068 - PE n.PM2016/01) e successive integrazioni, un PAPMAA ai sensi dell'articolo 74, della L.R. 65/2014 a variazione del Programma approvato dal Comune di Barberino con il citato atto del 8 giugno 2012;

8) che, come riportato nella suddetta variante, gli interventi richiesti con il PAPMAA come sopra approvato il giorno 8 giugno 2012 sono stati realizzati ad esclusione di una tettoia e della trasformazione ad uso agrituristico del complesso denominato "Le fornaci di Toni" ad oggi non utilizzato e costituito da due fabbricati di cui il principale destinato ad abitazione ed annessi e il secondario

destinato ad annessi agricoli, precisandosi che la tettoia, identificata nel PAPMAA con n.10A lettera (c) di mq 56.40, non sarà realizzata in conseguenza della richiesta di parere preventivo n.4395P/12 respinta dal Comune in data 7/02/2012, con rinuncia pertanto da parte della Signora GUIDOTTI Gina al relativo volume;

9) che, a seguito degli aggiornamenti catastali descritti negli elaborati allegati alla variante come sopra presentata, l'attuale consistenza aziendale risulta di ha 179.03.94, identificata catastalmente come riportato al punto 1) delle presenti premesse;

10) che dalla variante al P.A.P.M.A.A. risulta la necessità di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

*"Scorporo e deruralizzazione del complesso denominato "Le fornaci di Toni" costituito dai fabbricati (individuati con le lettere 5A e 5B nel Programma Aziendale e nel citato atto d'obbligo) con relativo resede di mq 11.793 e distinti catastalmente nel foglio di mappa 47 dalle particelle 5 per i fabbricati e particelle n.59 e n.61 del foglio di mappa 47 oltre alla particella 114 del foglio di mappa 46 per il resede";*

11) che la Regione Toscana (con nota del giorno 11 novembre 2016 prot. n. 458001 presentata al Comune di Tavarnelle) e la Città Metropolitana di Firenze (con nota del 7 luglio 2016 prot. n.0107028 presentata al Comune di Barberino) hanno

espresso i rispettivi pareri di competenza ai sensi dell'art.74 della LR n. 65/2014;

12) che gli interventi richiesti con la variante al P.A.P.M.A.A. sono stati approvati con deliberazione della Giunta del Comune di Barberino VE n°\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alle condizioni di seguito riportate, incluse le condizioni recepite dal parere della Regione Toscana sopra richiamato:

- *deruralizzazione dei fabbricati del complesso "Le fornaci di Toni" individuati nel vigente RU nella scheda n.486 e classificati "Edifici B: di valore architettonico ed ambientale" per i quali sono consentiti gli interventi previsti all'art.18 delle NTA del RU escludendo la possibilità di recuperare con demolizione e trasferimento le volumetrie;*

- *qualora risultasse necessario in futuro richiedere nuove unità abitative da destinare a personale fisso dell'azienda dovranno essere riutilizzate le unità agrituristiche attualmente dichiarate dall'imprenditore non necessarie alla conduzione del fondo;*

- *mantenimento di tutte le attività agricole come programmato nella presente Variante al PAPMAA;*

- *mantenimento della pertinenza oggetto di scorporo di mq 11.793 come previsto nel progetto di sistemazione ambientale allegato alla variante al PAPMAA;*

13)che con la variante al P.A.P.M.A.A. non si prevedono nuovi

interventi di miglioramento agricolo/ambientale ma il mantenimento degli interventi di miglioramento ambientale previsti nel Programma approvato nel 2012;

14) che la realizzazione del P.A.P.M.A.A. come modificato in seguito alla variante come sopra approvata deve essere garantita da apposito atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art.74, comma 5, L.R.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

15)che il presente atto fa riferimento essenzialmente al P.A.P.M.A.A. presentato, approvato e depositato presso il Comune quale risultante in seguito alla variante da ultimo approvata in data \_\_\_\_\_;

16) che la Signora GUIDOTTI Gina intende quindi con il presente atto far constare l'avvenuto scorporo dal suddetto atto unilaterale d'obbligo del complesso immobiliare di cui sopra al fine di addivenire alla vendita a terzi dello stesso,

tutto ciò premesso e richiamato ed a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la sottoscritta Signora GUIDOTTI Gina conviene e stipula quanto segue.

ART. 1)

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.

ART. 2)

La Signora GUIDOTTI Gina dà atto che deve intendersi

scorporato dal Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica U.O. Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Barberino Val d'Elsa con determinazione in data 8 giugno 2012 prot.n. 91 e dal relativo atto d'obbligo di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio Alessandra Romeo di Poggibonsi in data 11 febbraio 2013 repertorio n. 233 raccolta n. 144 registrata a Poggibonsi il 21 febbraio 2013 al n. 300 serie 1T e trascritta a Firenze il 22 febbraio 2013 al n. 4.256 del Registro Particolare, ai fini di addivenire alla vendita a terzi, e che, quindi, sono liberati da ogni e qualsiasi obbligo e/o vincolo derivante dal suddetto atto d'obbligo, i seguenti beni immobili di sua proprietà posti in Comune di Barberino Val d'Elsa (FI), Strada della Chiara snc, relativamente ai quali la Signora GUIDOTTI Gina, obbligandosi per sé e i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna al rispetto degli obblighi in appresso indicati:

- complesso colonico denominato "Podere Le Fornaci o Toni" composto da un corpo di fabbrica principale elevato di tre piani fuori terra e costituito da un appartamento ad uso abitativo disposto ai piani terreno, primo e secondo e un corpo di fabbrica secondario elevato di un solo piano fuori terra e composto al piano terreno da due locali magazzino e tre locali ripostiglio tra loro non comunicanti tutti aventi

accesso dall'esterno dal resede di terreno urbano e al piano interrato da locale magazzino e cantina aventi entrambi accesso indipendente sempre da detto resede urbano nonchè, in separato corpo di fabbrica, due ulteriori vani cantina al piano interrato, anch'essi tra loro non comunicanti, ed aventi accesso indipendente dall'esterno tramite il resede di cui sopra nonchè appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 11.793 (undicimilasettecentonovantatré) circostante il fabbricato ed il resede urbano di cui sopra e parimenti adibito a pertinenza di esso fabbricato.

Quanto sopra risulta censito:

- al Catasto Fabbricati del Comune di Barberino Val d'Elsa al foglio 47 particella 5 - Strada della Torre piano T-1-2-3-S1 - categoria A/3 classe terza (3) consistenza catastale vani 13,5 (tredici virgola cinque) superficie catastale totale mq. 362 (trecentosessantadue) superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 327 (trecentoventisette) rendita catastale Euro 766,94, e trova corrispondenza al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 47 particella 5 (ente urbano di mq. 595) - al Catasto Terreni del Comune di Barberino Val d'Elsa al foglio 46 particella 114 seminativo di mq. 651 (seicentocinquantuno) con il reddito dominicale di Euro 2,69 ed agrario di Euro 1,18 ed al foglio 47 particelle 59 seminativo di mq. 8.340 (ottomilatrecentoquaranta) con il

reddito dominicale di Euro 34,46 ed agrario di Euro 15,08 e  
61 seminativo di mq. 2.802 (duemilaottocentodue) con il  
reddito dominicale di Euro 11,58 ed agrario di Euro 5,06.

I beni sopra descritti confinano nel complesso con residua  
proprietà della Signora GUIDOTTI Gina da ogni lato, salvo se  
altri.

Relativamente al complesso immobiliare come sopra descritto e  
scorporato dall'azienda agricola e dal citato P.A.P.M.A.A. e  
dal relativo atto d'obbligo del 2013, la Signora Guidotti  
Gina, obbligandosi per sé e suoi successori ed aventi causa a  
qualsiasi titolo si obbliga:

**A.** ad assicurare il mantenimento delle pertinenze degli  
edifici non più utilizzati ai fini agricoli, oggetto di  
programma di alienazione, con interventi coerenti con  
il contesto paesaggistico, nonché con interventi di  
mitigazione ambientale eventualmente necessari ed in  
particolare ad assicurare il mantenimento della  
pertinenza del complesso "Le Fornaci di Toni" di ha  
1.17.93, catastalmente censita nel Comune di Barberino  
foglio 47 particelle 59, 61 e foglio 46 particella 114,  
con gli interventi di sistemazione ambientale previsti  
nella Variante al Programma aziendale;

**B.** ad assumersi, per il complesso "Le Fornaci di Toni"  
censito al catasto fabbricati F.47 Part.5 e per la  
pertinenza sopra descritta, gli impegni previsti

all'art.83 della LR 65/2014 in relazione agli interventi edilizi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.

#### ART. 3

Fermo lo scorporo dall'azienda agricola e dal Piano del complesso immobiliare sopra descritto all'art. 2) che precede, la Signora GUIDOTTI Gina, nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola Tenuta Bonomonte di Guidotti Gina, nonché di proprietaria dei terreni che costituiscono detta azienda agricola per sé e per i propri successori od aventi causa conferma gli obblighi dalla stessa assunti con il citato atto d'obbligo di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 11 febbraio 2013 quali modificati in seguito alla variante al Piano come sopra approvata nonché quali risultanti in seguito alla normativa regionale medio tempore intervenuta e, quindi, si impegna per sé e propri successori od aventi causa a quanto di seguito stabilito:

**A.** ad effettuare gli interventi previsti dal Programma Aziendale, in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali e precisamente agli interventi di miglioramento ambientale richiamati in premessa e nella "relazione delle sistemazioni ambientali" allegata al PAPMAA approvato in data 8/6/2012 e richiamata nell'atto d'obbligo stipulato in data

22/2/2013;

**B.** a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione ed in particolare a non alienare separatamente gli immobili posti in Comune di Barberino Val d'Elsa, censiti al Catasto Terreni di detto Comune foglio 10 particelle 7-8-9-289, al foglio 11 particelle 1-2-3-4-299-300, al foglio 18 particelle 28-29-30-32-48-49-50-88-277, al foglio 19 particelle 37-74, al foglio 27 particelle 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-23-25-26-27-32-33-34-42-43-45-46-47-48-49-69-70-73-74-75-143-144-145-241, al foglio 46 particelle 1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-113 (già particella 2 in parte), al foglio 47 particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-27-28-29-31-32-33-34-38-41-43-44-48-50-53 e 54 (ente urbano), 57 (già particella 48 in parte), 58 (già particella 48 in parte), 60 (già particella 50 in parte e al foglio 48 particelle 1-2-42-43-44-46-47-60-62-90-97-99-101-109-110-111-112-113-146 ed al Catasto Fabbricati sempre del Comune di Barberino Val d'Elsa al foglio 48 particella 147 per una superficie complessiva di ha 177.86.01 dagli edifici distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune e con richiamo

all'identificativo assegnato nel PAPMAA: F.48 Part.147  
rif.1.A, F.48 Part.147 rif.1B, F. 47 Part. 45 rif. 2.A,  
F. 47 Part. 45 rif. 3.A, F. 47 Part. 45 rif. 3.B, F. 47  
Part. 20 rif. 4.A, F. 10 Part. 16 rif. 6.A/B, F.10  
Part. 16 rif. 6.C, F.18 Part. 86 rif. 7.B1, F.18 Part.  
280 rif. 7.B2 e 7.B3, F. 27 Part. 24 rif. 8.A, F. 47  
Part. 54 rif. 9.A, F. 47 Part. 54 rif. 9.A, F. 48 Part.  
147 rif. 10.A, F. 48 Part. 147 rif. 10.A.;

**C.** a non modificare la destinazione d'uso agricola degli  
edifici esistenti o recuperati necessari allo  
svolgimento delle attività agricole e di quelle  
connesse per il periodo di validità del programma;

**D.** a non modificare la destinazione d'uso agricola degli  
annessi costruiti di cui all'art.81 co.1 della LR  
65/14, pena l'applicazione agli stessi delle  
disposizioni di cui all'art.196 della stessa legge e  
s.m.i;

**E.** a mantenere in produzione le superfici minime fondiari  
non inferiori a quanto previsto dal PTCP della  
Provincia di Firenze o, in mancanza, dal regolamento di  
attuazione di cui all'art.84 della LR65/14;

**F.** a mantenere tutte le attività agricole, come  
programmato dalla ditta richiedente;

**G.** a utilizzare i fabbricati aziendali, dichiarati  
necessari alla conduzione dei fondi agricoli, come

previsto dal Programma Aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni incompatibili con quelle previste nel Programma anche solo in parte o in via temporanea. Tale obbligo si intende esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione delle costruzioni in oggetto. Dell'inosservanza di tale obbligo ne risponde il concessionario;

**H.** a consentire ispezioni e accessi nella azienda agricola da parte del competente Organo di Vigilanza, volti al controllo e alla verifica della puntuale realizzazione degli interventi oggetto del presente atto;

**I.** ad assumersi tutti gli impegni non espressamente indicati nel presente atto, ma previsti nel Programma approvato, dal capo III della L.R. 65/2014, dal relativo regolamento di attuazione, dagli strumenti urbanistici vigenti e dai Regolamenti comunali.

Restano confermati tutti gli altri patti, clausole, obbligazioni, vincoli ed oneri risultanti dal citato atto d'obbligo sottoscritto in data 11 febbraio 2013 e non modificati con il presente atto.

Art.4

#### SANZIONI A CARICO DEL PROPRIETARIO

La Signora GUIDOTTI Gina, obbligandosi per sé e suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna a

proseguire nella realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale e delle opere di mantenimento secondo quanto stabilito nella "relazione delle sistemazioni ambientali" allegato al PAPMAA e come da computo metrico per un importo di Euro 18.900,00 la cui esecuzione è garantita dalla fideiussione richiamata in premessa.

In ogni caso la Signora GUIDOTTI Gina si impegna per sè e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto; le sanzioni non potranno essere inferiori al maggior valore determinatosi per essa Signora GUIDOTTI Gina o per i suoi aventi causa in forza del mancato adempimento secondo una stima effettuata da una terna peritale formata: da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato da essa Signora GUIDOTTI Gina e da un perito nominato di comune accordo; in caso di assenso da parte della Signora GUIDOTTI Gina la perizia potrà essere effettuata dall'Ufficio tecnico Comunale; le spese peritali sono a carico della Signora GUIDOTTI Gina inadempiente.

#### Art.5

#### DURATA DEGLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Gli impegni previsti all'art.2 restano vincolanti per il proprietario per i propri successori od aventi causa fino alle rispettive scadenze, come stabilite dal presente atto e

dalla legge regionale.

Per le violazioni degli impegni si applicano le sanzioni previste della L.R. n.65/2014 e dall'art.3 del presente atto.

#### Art.6

#### DISPOSIZIONI FINALI

Il "PROPRIETARIO" si impegna ad inserire negli eventuali atti di trasferimento o costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti anche dall'acquirente gli obblighi di cui al presente atto.

Per eventuali controversie che scaturiscono dal presente atto sarà competente il Tribunale di Firenze.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni dal capo III della L.R. 65/2014, dal relativo regolamento di attuazione, e agli strumenti urbanistici vigenti e i Regolamenti comunali.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Signora Guidotti Gina.

Del presente atto si richiede l'annotazione alla trascrizione dell'atto d'obbligo in premessa citato o in alternativa la sua trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni personale responsabilità in proposito.

Il presente atto, essendo soggetto a pubblicità immobiliare, resterà depositato negli atti del Notaio che ne autenticherà la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 72 della Legge 16

febbraio 1913 n.89 così come modificato dall'articolo 12,  
comma 1, lettera e) della Legge 28 novembre 2005 n.246.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  
la sottoscritta autorizza il Notaio autenticante al  
trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della  
professione, e dichiara di essere stata informata  
sull'utilizzo degli stessi - redazione dell'atto, svolgimento  
degli adempimenti conseguenti e degli altri previsti dalla  
legge -.